



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo
Area IV – Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione, Asilo

AI SIGG. SINDACI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
DEL LIBERO CONSORZIO DI COMUNI
AGRIGENTO

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2018.

Con la legge 8 marzo 1989, n. 101, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/1989, sono state emanate norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987

Gli articoli 4 e 5 della predetta legge, nel riconoscere agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico e le altre festività religiose, prescrivono che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività sia comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Tanto premesso, si trasmette, con preghiera di curarne la massima diffusione, copia del comunicato relativo al calendario adottato per l'anno 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/06/2017 Serie Generale n. 148, oltrechè la successiva modifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 24/07/2017, Serie Generale n. 171, facendo presente che esso si applica al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, dipendenti pubblici e privati nonché allo svolgimento di prove di concorso ed esami scolastici.

Si rappresenta, ad ogni buon fine, che il calendario è pubblicato anche sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.it nella sezione Religione e Stato.

Il Dirigente dell'Area IV
Viceprefetto
Lea Passalacqua

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo
Area IV – Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione, Asilo

Prefettura Agrigento
Prot. Uscita del 05/07/2017
Numero: **0024135**
Classifica: 40.13



All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via Alcide De Gasperi
PALERMO

Rif. nota pec 52364
del 18/05/2017

OGGETTO: FALL MBAYE C/MINISTERO DELL'INTERNO - Ricorso al T.A.R. Palermo con
sospensiva. Affare Legale 003429/2017- Avvocato Giovanni Chiappiniello.

Il cittadino straniero di origine senegalese FALL Mbaye, nato a Touba (Senegal) il 10/08/1986, ha presentato ricorso gerarchico avverso il decreto n.02/CAT A12/IMM.2016 Sez II, con il quale il Questore di Agrigento ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Questo Ufficio, con provvedimento n. 9736 del 16/03/2017, non ha accolto il ricorso confermando il decreto del Questore.

Il cittadino senegalese sopra indicato, a mezzo del suo legale, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo il provvedimento prefettizio n. 9736 del 16/03/2017, adducendo che il diniego del Prefetto è fondato in via esclusiva sull'assunto che a carico del ricorrente risulta *“una sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento divenuta irrevocabile il 26/06/2012, per il reato di cui all'art. 171 ter, co 1 L. 22.04.1941 n. 633- violazione delle norme sul diritto d'autore, reato commesso in data 26/09/2008”*.

Tale circostanza renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato per violazione dell'art. 26 comma 7 bis del D. lgs 286/1988 e inapplicabile quanto impartito con la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^ DIV.

Parte ricorrente sostiene che, pur essendo vero che l'articolo predetto contempla il meccanismo automatico di revoca del permesso di soggiorno in presenza di alcuni reati considerati ostativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha negato più volte la possibilità di applicare tale automatismo, ritenendo necessario che l'Amministrazione investita valuti l'attuale pericolosità sociale dell'istante specialmente nelle ipotesi, come il caso in questione, in cui il soggetto abbia tenuto una condotta che non desti allarme sociale, che si riveli episodica e lontana nel tempo.



Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo
Area IV – Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione, Asilo

Il provvedimento oggi impugnato, invero, è stato adottato seguendo quanto previsto dalla norma contenuta nell'art. 26 comma 7 bis del D. lgs. 286/98, secondo cui *“la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II della Legge 633/1941 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d'autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”*.

Il provvedimento di diniego adottato dal Questore in data 02/08/2016, è pertanto un atto a carattere vincolato che non dà spazio all'esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell'organo decidente.

A ciò aggiungasi che **la circolare ministeriale n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1[^] DIV.**, cui tutti **gli uffici dipendenti dal Ministero dell'Interno sono tenuti ad uniformarsi**, ribadisce che *“anche in fase di rinnovo all'Autorità di P.S. non è lasciato alcun margine di apprezzamento al verificarsi di una delle condizioni ostantive di cui al comma 7 bis del più volte citato articolo 26”*.

Con riguardo, infine, alle numerose sentenze citate dall'avvocato difensore, si rappresenta che le stesse fanno stato tra le parti e non hanno alcun effetto nei confronti di soggetti terzi, tanto più nel caso di specie che scaturisce da un atto il cui contenuto non può contenere valutazioni di carattere discrezionale, come sopra richiamato.

Il Viceprefetto Vicario
(Termini)

Prefettura di Agrigento
Piazzale Aldo Moro n. 1
92100 AGRIGENTO

TEL 0922783111
FAX 0922483666

Funzionario referente:
Maria Giuseppina Collura
Tel. 0922483671